

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2226

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(GAMBINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per
le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione
del diritto d'autore

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha segnalato talune inadeguatezze della disciplina vigente in materia di produzione dei bilanci delle imprese editoriali e radiotelevisive. In particolare, ha rilevato che detta disciplina non è conforme alle norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia societaria e non è pienamente funzionale all'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge; da una parte, essa risulta eccessivamente gravosa per le imprese editoriali e radiotelevisive, dall'altra non consente un effettivo e diretto controllo degli elementi più significativi e peculiari dell'attività di tali imprese.

A tal fine, il Garante ha suggerito l'immediata introduzione di una nuova e più adeguata disciplina.

È stato, pertanto, predisposto dapprima il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, che è stato poi reiterato, in seguito alla sua mancata conversione nei termini, con il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 252, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, con il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, con il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, con il decreto-legge 1° marzo 1995, n. 59, con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, con il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, e con il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356.

Il presente decreto prevede, all'articolo 1, in sostituzione del precedente obbligo di trasmissione dei bilanci, quello di comunicazione al Garante di dati, contabili ed extracontabili, e notizie richiesti dalla normativa vigente.

L'individuazione di tali informazioni, nonché le modalità ed i termini per l'invio delle stesse, sono determinati dal Garante, ferma restando la possibilità di chiedere ulteriori atti e documenti non espressamente tipizzati (articolo 1, comma 2). Inoltre, si è esteso l'obbligo di trasmissione dei dati an-

che alle amministrazioni ed enti pubblici, relativamente alle proprie spese pubblicitarie. È previsto un regime particolare di «comunicazione unica» per taluni soggetti (fondazioni, enti morali, associazioni, sindacati, eccetera).

L'articolo 2 concerne l'obbligo di pubblicazione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio di esercizio per i soggetti di cui all'articolo 11, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e per le imprese concessionarie di pubblicità.

In particolare, il comma 4, modificando l'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, prevede che l'individuazione dei presupposti per la concessione di contributi ad organi o giornali di forze politiche non avvenga con riferimento «alla data del 30 giugno 1991», ma «nell'anno di riferimento dei contributi».

L'articolo 3 prevede apposite sanzioni nell'ipotesi di mancata comunicazione dei documenti, dati e notizie richiesti dal Garante ed in caso di mancata pubblicazione dei bilanci.

L'articolo 4 consente al Garante di avvalersi della Guardia di finanza per svolgere accertamenti specifici.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 1 di ottemperare ai provvedimenti emanati dal Garante, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel caso di violazione delle norme sulla propaganda elettorale il Garante potrà ordinare, nel periodo antecedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o autorizzazione.

L'articolo 6, conseguentemente, abroga le norme relative agli obblighi contabili, incompatibili con le disposizioni del provvedimento, ed elimina in particolare il requi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sito della presentazione dei bilanci e dei relativi allegati, richiesto dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per il rilascio e la validità delle concessioni radiotelevisive.

L'articolo 7 prevede una modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, con particolare riferimento alle rappresentazioni non considerate pubbliche.

Con l'articolo 8, infine, sono assegnati contributi straordinari al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro alla Scala di Milano e al Teatro comunale dell'Opera di Genova.

Da ultimo, l'articolo 9, eleva il termine di durata di protezione del diritto di autore in

attuazione della direttiva 93/98/CEE e lo rende applicabile anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base del termine previgente, a condizione che, per effetto di tale prolungamento dette opere e diritti ricadano in protezione alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 7).

Tale fenomeno di «reviviscenza» dei diritti di autore già scaduti non è ignoto al nostro ordinamento, in quanto una identica previsione venne effettuata con decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440, le cui norme, in passato sperimentate, si rendono applicabili anche nell'attuale ipotesi (comma 9).

Inoltre, il comma 10 fa salvi gli atti e le operazioni già compiuti relativamente alle opere oggetto dei diritti nuovamente caduti in protezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 febbraio 1994, n. 129, 26 aprile 1994, n. 252, 30 giugno 1994, n. 421, 29 agosto 1994, n. 520, 28 ottobre 1994, n. 606, 23 dicembre 1994, n. 728, 1° marzo 1995, n. 59, 29 aprile 1995, n. 137, 28 giugno 1995, n. 254, e 28 agosto 1995, n. 356.

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1995.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilancio delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma, e del Teatro alla Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dei medesimi enti, nonchè a favore del Teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina della durata di protezione del diritto d'autore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Articolo 1.

(Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della

legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Obbligo di pubblicazione del bilancio)

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità».

4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero più di un rappresentante in almeno un ramo del Parlamento, nell'anno di riferimento dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1995, è corrisposto:».

Articolo 3.

(Sanzioni)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non prov-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Articolo 4.

(Utilizzazione della Guardia di finanza)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Articolo 6.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente capo.

CAPO II

Articolo 7.

(Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche)

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro».

Articolo 8.

(Contributi straordinari ad enti lirici)

1. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul

reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

Articolo 9.

(Durata della protezione del diritto d'autore)

1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31, 32 e 32-bis della stessa legge, sono elevati a settanta anni.

2. I termini di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui all'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

4. Il termine di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui all'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

5. Il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori previsto all'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

6. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

7. I termini di durata di protezione disciplinati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, semprechè, per effetto della applicazione dei termini di cui ai citati commi, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, e norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

9. La disciplina prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si

estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 7 e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

10. Restano salvi gli atti e le operazioni compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle opere oggetto dei diritti di cui al comma 7.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI - GAMBINO

Visto, il Guardasigilli: DINI